

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL' ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE (LEGGE COMUNITARIA 2007).

RELAZIONE

Con il presente disegno di legge, il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del testo legislativo che la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario.

La struttura del disegno di legge in esame, pur differenziandosi il meno possibile dalle linee portanti già ampiamente sperimentate nelle precedenti leggi comunitarie, recepisce le innovazioni recate dalla riforma del 2005 ed in particolare segue lo schema indicato all'articolo 9 della citata legge n. 11 del 2005.

Il Capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa, per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.

Viene anche conferita delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

L'articolo 1 regola il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi; la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee al quale, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del disegno di legge all'obbligo comunitario da assolvere.

Rispetto ai provvedimenti degli anni precedenti, il presente disegno di legge prevede una consistente riduzione del termine per l'esercizio della delega legislativa. Infatti, ai fini di un più celere adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti in sede comunitaria, al comma 1 è previsto che il termine per l'esercizio della delega debba, di norma, coincidere con la scadenza del termine di recepimento della direttiva. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Per le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima. Oggetto della delega legislativa sono le direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B; quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura «aggravata» dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi parlamentari, derogandosi, per tale aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 14, comma 4), che contempla l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per deleghe ultrabiennali.

Si sottolinea, altresì, che il passaggio per le Commissioni parlamentari è previsto anche per i decreti legislativi di cui all'allegato A che prevedano l'eventuale ricorso allo strumento delle sanzioni penali ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.

Il comma 7 prevede la cosiddetta «clausola di cedevolezza», già inserita nei vari decreti legislativi di recepimento in materie di competenza regionale in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e prevista anche nella legge comunitaria 2006.

Tale disposizione prevede che i decreti legislativi a tal fine eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrino in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.

Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei *partner* europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome nelle materie di rispettiva competenza legislativa, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. «Gli strumenti consistono non in avocazioni di competenze a favore dello Stato ma in interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi – questi ultimi anche in via preventiva, ma cedevoli di fronte all'attivazione dei poteri regionali e provinciali normalmente competenti – rispetto a violazioni o carenze nell'attuazione e nell'esecuzione di norme comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome» (Corte costituzionale, sentenza n. 125 del 1996; si veda, inoltre, la sentenza n. 425 del 1999. Entrambe le sentenze sono relative all'esercizio di competenza esclusiva da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano).

L'ammissibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal dettato della citata legge n. 11 del 2005, anche da analoghe norme contenute nelle precedenti leggi comunitarie.

Segnatamente, detta anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione.

La disposizione è finalizzata ad evitare l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, prevedendo una procedura sostitutiva e, se necessario, anticipata: i decreti legislativi sostitutivi entrano comunque in vigore solo alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e si caratterizzano per il fatto di essere cedevoli, nel senso che perdono efficacia con riferimento alle regioni che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli comunitari e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. L'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stato già favorevolmente valutato dalla Conferenza Stato-Regioni, in numerose occasioni.

Sotto il profilo di una più efficace attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, va segnalata anche la previsione della legge finanziaria del 2007 (all'articolo 1, commi da 1217 a 1222), nella quale è stato introdotto il meccanismo dell'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei soggetti che violino la normativa comunitaria. Questi ultimi, infatti, qualora responsabili di infrazioni produttive di danni allo Stato, dovranno sostenere il peso di tali violazioni in termini finanziari.

L'articolo 2 detta principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe al fine dell'attuazione delle direttive comunitarie, in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie.

L'articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti comunitari, direttamente applicabili.

Come è noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le sanzioni in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

L'articolo 4 riproduce sostanzialmente una disposizione già contenuta in precedenti leggi comunitarie in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie. Esso prevede la riassegnazione delle entrate derivanti dalle tariffe - determinate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 - alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli.

L'articolo 5 delega il Governo all'emanazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. In particolare, si fa riferimento ai principi ed ai criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, così come modificata, tra le altre, dalla legge 28 novembre 2005 n. 246 (legge di semplificazione per l'anno 2005).

La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di riordino del sistema normativo, muovendo dalle conseguenze ordinamentali indotte dall'intervento delle norme comunitarie. La novità del presente disegno di legge consiste nella previsione dello strumento dei codici di settore accanto a quello dei testi unici, al fine di operare un assestamento della materia dando luogo in singole materie ad un complesso di norme stabili ed armonizzate. Questa esigenza, peraltro, era stata già segnalata con la legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione per il 2001). Nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo, infatti, si era espressa l'inadeguatezza dello strumento del testo unico per pervenire ad un più efficace ordinamento delle materie oggetto di coordinamento, nei casi in cui era necessario provvedere non già alla mera raccolta delle norme esistenti, ma anche all'innovazione dell'ordinamento.

Infine, il comma 2 introduce una norma in parte prevista da precedenti leggi comunitarie, in base alla quale le disposizioni contenute nei testi unici (ed ora anche nei codici di settore) non possono essere abrogate, derogate o sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Il Capo II contiene disposizioni dirette a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti in contrasto con l'ordinamento comunitario ovvero predispongono condizioni normative migliori per il recepimento e l'attuazione della disciplina comunitaria.

L'articolo 6 prevede modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ai fini della corretta applicazione del regolamento (CE) n. 220/96 del Consiglio, nella parte in cui prevede - ex art. 38 - che gli Stati membri assicurino l'osservanza delle specifiche disposizioni relativamente alla conformità dei prodotti interessati (ortofrutticoli, banane e fiori) alle norme di commercializzazione. In particolare, si prevede l'assegnazione all'AGEA di un sistema cogente

di controlli nei settori delle banane e dei fiori (accanto al settore degli ortofrutticoli), in conformità ad un apposito regolamento della Commissione n. 1148/2001 di esecuzione del regolamento di base sopra citato, che ha disposto l'istituzione di un'autorità di coordinamento nazionale in ordine all'effettuazione degli opportuni controlli sulla predetta conformità.

L'articolo 7 contiene l'abrogazione delle disposizioni del decreto legge 24 giugno 2004 n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004 n. 204, recante "Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari", che sono in contrasto con la normativa comunitaria: l'articolo 1, comma 3 bis, che introduce la classificazione merceologica di vitello; l'articolo 1 bis sull'indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari; l'articolo 1-ter relativo all'etichettatura degli oli d'oliva.

L'articolo 8 reca disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. In particolare, l'evoluzione della normativa comunitaria di settore rende necessaria una modifica delle disposizioni nazionali. In coerenza con l'attuale assetto delle competenze costituzionali nell'applicazione di norme comunitarie, l'autorizzazione dei centri di imballaggio è demandata alle regioni, che ne assicurano la rispondenza ai prescritti requisiti, mentre i controlli nella fase di commercializzazione di natura effettiva sono svolti dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti alimentari, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Allo scopo di salvaguardare la continuità delle procedure nazionali in attuazione delle preesistenti norme comunitarie di settore, la cui applicazione permane fino al 30 giugno 2007, è stata prevista un'apposita disposizione di transizione al nuovo ordinamento.

L'articolo 9 contiene l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286 recante "Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazione di fantasia". Il suddetto articolo prevede il divieto di impiego di coloranti per alcune tipologie di bevande; esso risulta in contrasto con le disposizioni comunitarie in materia di additivi e coloranti, già recepite nel nostro ordinamento con il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, sulla disciplina dell'impiego di coloranti, edulcoranti ed additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti nei prodotti alimentari (di cui alle direttive 94/84/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE, 95/31/CE). Tale disposizione, non essendo stata abrogata esplicitamente da una norma di rango primario, determina: una ingiustificata discriminazione per i produttori nazionali rispetto agli operatori degli altri Paesi; un freno alla competitività delle imprese italiane, nonché confusione degli organi di vigilanza e conseguenti difficoltà ed oneri sulle imprese.

L'articolo 10 modifica l'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, in materia di classificazione delle carcasse bovine, al fine di elevare la soglia di tolleranza concernente la percentuale di difformità sulla classificazione delle carcasse bovine, oltre la quale sono previste misure a carico del tecnico classificatore dal 5% al 10%. La modifica – che si colloca sulla stessa linea sanzionatoria di altri Stati membri - risulta motivata da oggettive difficoltà pratiche nel rispettare la soglia più restrittiva di errore.

L'articolo 11 reca modifiche all'articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941 n. 633, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 febbraio 2006 n. 118, in materia di diritto d'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. La disposizione stabilisce che i compensi dovuti per il diritto di seguito sono determinati nella percentuale del 4% per la parte del prezzo di vendita compreso tra 3.000 euro e 50.000 euro; tale previsione non corrisponde al dettato della direttiva 2001/84/CE (articolo 4, paragrafo 1, lettera a) che applica la percentuale del 4% per la parte del prezzo di vendita sino a 50.000 euro, non prevedendo l'esclusione della parte del prezzo di vendita sino a 3.000 euro, come stabilisce, invece, la predetta norma di recepimento. Detta fattispecie regola la vendita di opere d'arte ad un prezzo superiore a 3.000 euro e non va confusa con quella attinente alla non applicazione del

diritto sulle successive vendite di opere d'arte al di sotto della soglia minima prevista dalla direttiva 2001/84/CE (art. 3), che consente di esentare dal pagamento del diritto di seguito soltanto le vendite che non superino il prezzo minimo di vendita di 3.000 euro. Quest'ultima previsione è correttamente recepita dal comma 1 dell'articolo 150 della legge del 1941 n. 633, nella formulazione introdotta dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo del 2006, n. 118 e pertanto non va modificata.

L'articolo 12 conferisce la delega al Governo – da esercitarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento - per apportare opportune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con il quale è stata recepita la direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002, la quale – a sua volta – modifica la direttiva concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. La predetta delega, pertanto, appare necessaria al fine di un più corretto adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria.

L'articolo 13 conferisce delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative e abrogative di numerose disposizioni normative relative alla materia valutaria, alla luce delle norme introdotte dal regolamento (CE) n. 1889/2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa. Si individuano, altresì, principi e criteri per adeguare la normativa nazionale in materia valutaria alle novità introdotte dal suddetto regolamento. In particolare:

la lettera a) delega il Governo a coordinare le disposizioni normative del Regolamento n. 1889/2005 con la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In base all'art. 1 il Regolamento (CE) n. 1889/2005 integra le disposizioni della recente direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, che ha sostituito ed abrogato la direttiva 91/308/CE (modificata dalla direttiva 2001/97/CE). La direttiva 2005/60/CE ha perfezionato il meccanismo comunitario volto a prevenire il riciclaggio di capitali ed il finanziamento del terrorismo, controllando le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari e taluni tipi di professioni. Il Regolamento 1889/2005 integra la direttiva introducendo una base normativa comune per la sorveglianza sul denaro contante che entra nella Comunità o ne esce. Il Regolamento, comunque, per espressa disposizione normativa, non pregiudica le misure nazionali volte a controllare i movimenti di denaro contante all'interno della Comunità (articolo 1, comma 2). Per i movimenti intra-comunitari di contante resta in vigore l'attuale disciplina che ha la sua principale fonte nel D.P.R. del 31 marzo 1988 n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni (testo unico delle norme di legge in materia valutaria). Per i movimenti extra-comunitari di contante, invece, sono direttamente applicabili le norme del Regolamento (CE) n. 1889/2005, che integrano, correggono, modificano ed abrogano parte delle disposizioni del testo unico in materia valutaria e successive modificazioni ed integrazioni;

la lettera b) delega il Governo a mantenere l'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge del 17 gennaio 2000 n. 7 e dall'articolo 3 del decreto legge del 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni nella legge del 4 agosto 1990 n. 227, e coordinarlo ed armonizzarlo con l'obbligo di dichiarazione disciplinato dall'articolo 3 del Regolamento n. 1889/2005. L'articolo 3 del Regolamento ha portato la soglia, da cui scatta l'obbligo di dichiarazione, a 10.000 EURO, ritenendo che il trasporto di un importo pari o superiore sia da annoverare tra i movimenti significativi di denaro contante. La soglia prevista dalla normativa nazionale è attualmente di 12.500 EURO (articolo 3 del decreto legge del 28 giugno 1990 n. 167) e resta tale per i movimenti intra-comunitari. Pertanto, la soglia di 10.000 EURO vige solo per i movimenti extra-comunitari di contante. L' articolo 1 comma 2, della legge del 17 gennaio 2000

n. 7, invece, impone l'obbligo di dichiarazione in caso di trasferimento di oro da o verso l'estero, di commercio di oro nel territorio nazionale o di altra operazione in oro anche a titolo gratuito, purché di importo pari o superiore a 12.500 EURO. Il Regolamento ha anche specificato le informazioni che la dichiarazione deve contenere, di fatto fornendo un modulo alle autorità competenti. Le novità sono l'indicazione del destinatario del denaro contante, dell'origine e della destinazione del denaro contante, dell'itinerario seguito e del mezzo di trasporto utilizzato. Si tratta di dati aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti dal modulo utilizzato in Italia. La predisposizione di un modulo comunitario garantisce l'uniformità di adempimento dell'obbligo di dichiarazione nei Paesi membri e, di riflesso, facilita lo scambio di informazioni;

la lettera c) delega il Governo a prevedere adeguate forme di coordinamento e scambio di informazioni, tramite supporti informatici, tra le autorità competenti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1889/2005 e le autorità di cui all'articolo 22 della direttiva 2005/60/CE, nonché le autorità competenti di altri Stati membri e di un Paese terzo e/o la Commissione. L'articolo 5 del Regolamento esplicita la possibilità per le autorità competenti di registrare e trattare le informazioni ricavate dalle dichiarazioni o ottenute in seguito all'esercizio dei poteri di visita, ispezione e controllo, creando un archivio cui possano accedere le autorità indicate dall'articolo 22 della direttiva 2005/60/CE, l'Ufficio Italiano dei Cambi per l'Italia. E' proprio questa norma che concretizza la finalità di integrare il Regolamento (CE) n. 1889/2005 con le disposizioni della recente direttiva 2005/60/CE. Anche gli articoli 6 e 7 del Regolamento si ispirano alla disposizioni della direttiva 2005/60/CE e sono complementari alla normativa dettata dall'articolo 5, prevedendo che le informazioni registrate e trattate possano essere scambiate con le autorità competenti di altri Stati membri o comunicate a Paesi terzi. L'articolo 8 chiude il quadro normativo di cooperazione, tutelando le persone o le autorità che hanno fornito le informazioni tramite la garanzia della copertura del segreto d'ufficio alle informazioni di natura riservata o fornite in via riservata;

la lettera d) delega il Governo a garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, prevedendo anche procedimenti distinti a seconda delle violazioni commesse e delle sanzioni applicabili, apportando le conseguenti modifiche alla fase dell'accertamento e agli adempimenti oblatori. L'attuale procedimento valutario è basato sulla configurazione di due tipi diversi di violazione: 1) l'omessa comunicazione o la comunicazione errata o incompleta all'Ufficio Italiano dei Cambi di dati statistici relativi ai trasferimenti transfrontalieri (articolo 21 del D.P.R. del 31 marzo 1988 n. 148, articoli 7 e 11 del decreto legislativo del 6 settembre 1989 n. 322); 2) l'omessa dichiarazione all'Ufficio Italiano dei Cambi dei trasferimenti transfrontalieri (articoli 3 e 5, comma 3, del decreto legge del 28 giugno 1990 n. 167, come modificato dal decreto legislativo del 30 aprile 1997 n. 125). Anche le sanzioni previste sono diverse, a misura fissa per la prima violazione, a percentuale per la seconda. Si intende ridisegnare il procedimento sanzionatorio, limitando il numero e gli interventi delle amministrazioni interessate senza ridurre le sanzioni a tutela del soggetto incolpato. L'eliminazione di passaggi burocratici e di duplicazioni semplifica l'azione amministrativa e ne migliora la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa. Il procedimento sanzionatorio previsto dal testo unico valutario viene richiamato in diverse disposizioni, regolanti, tra l'altro, i provvedimenti di embargo ed il contrasto e la repressione del finanziamento del terrorismo internazionale. Si terranno in debito conto le particolarità di tali procedimenti escludendo, in questi casi, la possibilità di ricorrere all'oblazione;

la lettera e) delega il Governo a riordinare il regime sanzionatorio, garantendo l'effettività dell'obbligo di dichiarazione e prevedendo sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente. La revisione del procedimento sulla base delle violazioni commesse implica la revisione anche delle sanzioni, che devono rispondere al canone di proporzionalità al fine di essere efficaci e dissuasive. Le sanzioni

devono essere proporzionate alla violazione commessa in considerazione del fatto che esse *in primis* colpiscono in generale l'inadempimento dell'obbligo, meramente strumentale e formale, della dichiarazione, ma anche perché possono a volte colpire un'azione dolosa, tesa a coprire un reato. La revisione delle sanzioni sarà tenuta entro i minimi e i massimi di pena previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 14 contiene la delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) per le importazioni di legname nella Comunità europea. Il citato regolamento si propone di contrastare il fenomeno dell'importazione illegale di legname (e prodotti derivati) nella Comunità da Paesi terzi. Il regolamento prevede la firma di accordi bilaterali tra l'Unione europea e i singoli Paesi esportatori a seguito dei quali si introdurrà un sistema di licenze di esportazione tale da assicurare che il legno ottenuto legalmente, in conformità della legislazione nazionale del paese produttore, possa essere introdotto nell'Unione europea. Questa è anche la strada per evitare ricorsi all'Organizzazione Mondiale del Commercio che prevede, invece, l'eliminazione di qualsiasi ostacolo o barriera alla libera circolazione delle merci. La licenza FLEGT sarà un documento standard, verificabile, non falsificabile, che si riferisce a un carico conforme alle prescrizioni del sistema di licenze FLEGT, debitamente rilasciato e convalidato dall'autorità preposta di un paese partner. Il sistema delle licenze deve garantire la legalità e la tracciabilità del legno e dei prodotti derivati iscritti nelle Appendici del regolamento. L'approvazione del citato regolamento impone alcuni impegni che devono essere affrontati tempestivamente, vista l'importanza che hanno le importazioni di legno da paesi terzi per l'industria trasformatrice italiana e considerato che è imminente l'avvio della fase operativa del Regolamento, che potrebbe iniziare entro l'anno con il primo Voluntary Partnership Agreement che la UE firmerà con il Ghana. L'articolo contiene principi direttivi che corrispondono agli impegni che è necessario affrontare per l'attuazione del regolamento e danno corso a specifiche previsioni che il regolamento stesso demanda alla scelta degli Stati membri e che pertanto devono trovare normazione nell'ordinamento legislativo nazionale.

L'articolo 15 contiene la riapertura del termine della delega legislativa prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 31 ottobre 2003 n. 306 relativamente all'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196, che ha dato attuazione alla direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, al fine di fornire al Governo uno strumento per conformare l'ordinamento ai rilievi di compatibilità comunitaria sollevati dalla Commissione europea con la lettera di messa in mora del 18 dicembre 2006, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2316, avviata lo scorso 12 dicembre. Giova precisare che l'esigenza di modifica del testo è sorta successivamente alla scadenza del termine di delega previsto per i correttivi dall'articolo 1, comma 4, della legge comunitaria 2003 (12 mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo attuativo).

L'articolo 16 conferisce al Governo apposita delega legislativa per apportare integrazioni e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, attuativo delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/18/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, al fine di correggere le disposizioni già oggetto della procedura di infrazione n. 2006/4482 del 12 ottobre 2006 e di modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari, nonché per apportare le modifiche necessarie a consentire un più efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L'articolo 17 conferisce delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio del 20 novembre

2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Esso contiene, altresì, principi e criteri specifici per la delega, i quali prevedono: che il recepimento avvenga novellando il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, con il quale è stata trasposta, tra le altre, la direttiva 2002/3/EURATOM abrogata dalla direttiva 2006/117/EURATOM; autonome fattispecie delittuose per le condotte di abbandono e di traffico illecito di rifiuti e di sorgenti radioattive.

Il Capo III reca, per la prima volta, l'inserimento nel disegno di legge comunitaria delle disposizioni occorrenti per dare attuazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, alle decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, (il c.d. "terzo pilastro" dell'Unione europea) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Di tale nuova possibilità si vuole fare tesoro conferendo al Governo la delega per dare attuazione ad alcune decisioni quadro adottate nell'ambito del terzo pilastro dell'Unione europea. Si tratta, più specificamente, delle seguenti decisioni:

- decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;
- decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, che stabilisce le regole in base alle quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro;
- decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, che intende assicurare la compatibilità delle normative applicabili dagli Stati membri in materia di confisca al fine di migliorare la cooperazione tra gli stessi a riguardo;
- decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, che estende l'applicazione del principio anche a tali sanzioni.

Per alcuni di tali strumenti i termini di attuazione sono già scaduti, mentre per altri - la decisione quadro relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato - la scadenza è prevista, rispettivamente, per il 22 ed il 15 marzo 2007.

L'autonomia e la specificità della materia oggetto della presente iniziativa hanno reso necessario prevedere l'inserimento, nel disegno di legge comunitaria per l'anno in corso, di un autonomo capo, collocato dopo quello relativo alla delega al Governo per l'attuazione di direttive.

Tale capo si compone di **cinque** articoli.

L'articolo 18, oltre che conferire la delega al Governo per l'attuazione degli strumenti sopra indicati ed a prevederne il termine di esercizio, stabilito in dodici mesi, disciplina il procedimento per la formazione dei decreti legislativi, la cui proposta è attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee, ovvero ancora al Ministro della giustizia, con il concerto del Ministro dell'interno e delle Amministrazioni, di volta in volta, interessate, in relazione all'oggetto della decisione quadro da attuare (in quanto attinente alla cooperazione giudiziaria o di polizia, o anche, eventualmente, ad entrambe).

Tenuto conto del carattere sensibile della materia della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, è stata sempre prevista la sottoposizione dello schema di decreto legislativo al parere dei competenti organi parlamentari e l'obbligo, per il Governo, nell'ipotesi in cui non intenda conformarsi a tali atti consultivi, di ritrasmettere i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni. Non trovano, infine, riscontro, nel presente articolo, le disposizioni concernenti la delega al Governo per l'attuazione di direttive

comunitarie. Ciò si giustifica, quanto alla prima disposizione, in quanto non sono previsti, nell'ambito del terzo pilastro, strumenti per i quali la Commissione si riservi di adottare disposizioni di attuazione, né lo strumento del regolamento parrebbe, in ogni caso, idoneo, tenuto conto della materia che qui interessa, a recepirle; quanto alla seconda disposizione, in quanto l'estraneità delle materie rientranti nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia rispetto alla competenza legislativa regionale, esclude, con la competenza regionale, anche la necessità dell'inserimento nei decreti legislativi della così detta clausola di cedevolezza.

I successivi cinque articoli dettano i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, in relazione all'attuazione delle singole decisioni.

L'articolo 19 fissa i principi ed i criteri direttivi nell'attuazione della decisione quadro 2003/568//GAI del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, da realizzare assicurando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, apportando, se del caso, le occorrenti modificazioni.

I principi di delega fissano i criteri direttivi per la creazione di nuove fattispecie incriminative, attraverso la introduzione nel libro V, titolo XI, capo IV del codice civile di una fattispecie criminosa la quale, fatto salvo quanto attualmente previsto dall'articolo 2635 stesso codice, punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione i quali compiono od omettono di compiere, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità per sé o per altri, atti che comportano o possono comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali. La punibilità, secondo i criteri direttivi va estesa anche a colui che dà o promette l'utilità di cui alla lettera che precede.

In terzo luogo, si dettano i principi direttivi per la introduzione, fra i reati societari di cui all'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, della fattispecie criminosa di cui alla lettera a) del punto che precede, con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il reato.

Con **l'articolo 20** vengono fissati i criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio 2003 del Consiglio dell'Unione europea, relativa alla esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco di beni o di sequestro probatorio. Si tratta del c.d. "mandato di sequestro europeo" e le disposizioni che ne seguono mirano a consentire la esecuzione nel territorio di uno Stato membro del provvedimento di sequestro emesso dall'autorità di altro Stato membro, per finalità probatorie ovvero quando è funzionale alla confisca, di beni o anche di documenti che costituiscono prova, quando essi si trovino nel territorio dello Stato di esecuzione.

Con **l'articolo 21** si dettano i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 del Consiglio dell'Unione europea, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, secondo, anzitutto, il principio della obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti; prevedere la possibilità di disporre la confisca di cui alla lett. a) su cose appartenenti a persona diversa dall'autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa; prevedere l'applicabilità della confisca di cui alla lett. a) nei casi in cui il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall'autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza.

Si stabilisce altresì di adeguare la disciplina della confisca nei confronti delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni e di prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.

Con l'**articolo 22** si dettano i criteri direttivi per l'attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005 del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Si tratta di recepire una decisione quadro che si ispira ad un principio di più ampio respiro, vale a dire quello del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie adottate dagli Stati membri. Principio fondamentale è quello secondo cui la decisione motivata adottata dall'autorità giudiziaria, all'esito di un procedimento giurisdizionale, con la quale venga inflitta una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o giuridica possa trovare riconoscimento ed esecuzione a cura dell'autorità competente dello Stato italiano, quando la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone all'interno dello Stato italiano di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, la propria sede statutaria; Fra i principi di delega da menzionare si ricorda la possibilità per l'autorità italiana competente di rifiutare l'esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

Completano il presente disegno di legge gli allegati A e B.

I suddetti allegati contengono l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo e, come per gli anni precedenti, la differenza è data dall'*iter* di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le sole direttive contenute nell'allegato «B» è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti commissioni parlamentari.

Va ricordato che l'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, impone l'obbligo alla relazione al disegno di legge comunitaria:

a) di riferire sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) di fornire l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.

In relazione a tali obblighi si segnala quanto segue.

In relazione a quanto richiesto alla lettera a), risultano in corso alla data del 31 dicembre 2006:

Procedure ufficialmente aperte n. 227

di cui: per violazione del diritto comunitario n. 188

per mancata trasposizione delle direttive n. 39

Classificazione per livello

I) violazione del diritto comunitario

a) *ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea*

messa in mora n. 70

messa in mora complementare n. 11

parere motivato n. 57

parere motivato complementare n. 7

ricorso n. 29

sentenza di inadempimento n. 6

b) *ex articolo 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea*

messa in mora n. 1

parere motivato n. 4

ricorso n. 2

sentenza di condanna n. 1

II) Mancata trasposizione di direttive

a) *ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea*

messa in mora n. 9

parere motivato n. 20

ricorso n. 8

b) *ex articolo 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea*

messa in mora n. 1

parere motivato n. 1

Classificazione per settori

Tutela dell'ambiente n. 64

Sviluppo economico n. 21

Trasporti n. 10

Comunicazioni n. 4

Beni culturali n. 3

Economia e finanze n. 41

Giustizia n. 4
Affari interni n. 18
Infrastrutture n. 12
Università e ricerca n. 6
Agricoltura n. 10
Salute n. 14
Lavoro n. 16
Affari esteri n. 3

Per quanto riguarda la lettera *b*), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa:

2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio;

2006/41/CE della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive clothianidin e petoxamide;

2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;

2006/56/CE della Commissione, del 12 giugno 2006, che modifica gli allegati della direttiva 93/85/CEE del Consiglio concernente la lotta contro il marciume anulare della patata;

2006/60/CE della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda il livelli massimi di residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosato, trimethylsulfonium, fenpropimorf e cloromequat;

2006/61/CE della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE, e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos;

2006/62/CE della Commissione, del 12 luglio 2006, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di desmedifam, fenmedifam e clorfenvindos;

2006/63/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che modifica gli allegati da II a VII della direttiva 98/57CE del Consiglio concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al;

2006/64/CE della Commissione, del 18 luglio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per l'iscrizione delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac;

2006/65/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III;

2006/72/CE della Commissione, del 18 agosto 2006, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

2006/74/CE della Commissione, del 21 agosto 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell'inserimento del diclorprop-P, del metconazolo, del pirimetanil e del triclopir come sostanze attive;

2006/75/CE della Commissione, dell'11 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina;

2006/76/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva clorotalonil;

2006/77/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei composti organoclorurati nell'alimentazione animale;

2006/78/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguarne l'allegato II al progresso tecnico;

2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (versione codificata);

2006/85/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive fenamifos ed etefon;

2006/89/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

2006/90/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che adatta per la settima volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (versione codificata);

2006/92/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di captan, diclorvos, ethion e folpet;

2006/119/CE della Commissione, del 27 novembre 2006, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

2006/120/CE della Commissione, del 27 novembre 2006, che rettifica e modifica la direttiva 2005/30/CE, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/24/CE e 2002/24/CE relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico;

2006/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica, per la trentesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluoroottano sulfonati);

2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, che riguarda gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (versione codificata);

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sulla patente di guida (rifusione);

2006/127/CE della Commissione, del 7 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi;

2006/128/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che modifica la direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare;

2006/129/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che modifica la direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare;

2006/131/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metamidofos;

2006/132/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva procimidone;

2006/133/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo;

2006/134/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del fenarimol come sostanza attiva;

2006/135/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim;

2006/136/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva dinocap;

2006/139/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di commercializzazione e uso dei composti dell'arsenico, al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico;

2006/140/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e abroga la direttiva 1999/21/CE.

Da ultimo, occorre trattare degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di rispettiva competenza.

La legge 4 febbraio 2005, n. 11, all'articolo 8, comma 5, lettera e), prevede che l'elenco di tali atti normativi sia inserito nella relazione al disegno di legge comunitaria annuale e che sia fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome entro il 25 gennaio di ciascun anno.

Risultano pervenuti i dati relativi alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Sicilia e Puglia (1).

Regione Friuli-Venezia Giulia

Direttiva

Norma di recepimento

direttiva 98/64/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione degli amminoacidi, delle materie grasse grezze e dell'olaquinox negli alimenti per animali e che modifica la direttiva 71/393/CEE Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9

direttiva 1999/27/CE della Commissione, del 20 aprile 1999, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione dell'amprolium, del diclazuril e del carbadox negli alimenti per animali, che modifica le direttive 71/250/CEE e 73/46/CEE e che revoca la direttiva 74/203/CEE Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9

direttiva 1999/76/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, che fissa i metodi d'analisi comunitari per la determinazione del lasalocid sodico negli alimenti per Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9

animali

direttiva 2000/45/CE della Commissione, del 6 luglio 2000, che fissa i metodi d'analisi comunitari per la determinazione della vitamina A, della vitamina E e del triptofano negli alimenti per animali Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9

direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001 relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9

direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9

direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola. Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9

direttiva 2005/4/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9

direttiva 2005/6/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l'interpretazione dei risultati d'analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9

direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9

tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari

Regione Liguria

Direttiva

Norma di recepimento

direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (art. 9) Legge regionale 31 ottobre, 2006, n. 35

Regione Lombardia

Direttiva

Norma interna di recepimento

direttiva 1996/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente Legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24

direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo Legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24

direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente Legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24

direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria Legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24

Regione Puglia

Norma di recepimento

Direttive

Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (ambiente e tutela L.R. 18/2005, L.R. 5/2006, L.R. 6/2006,

del territorio)

L.R. 10/2006, L.R. 11/2006, L.R.
16/2006, L.R. 20/2006, L.R. 30/2006,
L.R. 31/2006

- (1) Le regioni Sicilia, Piemonte e Veneto (da quanto risulta nelle comunicazioni rispettivamente del 1° dicembre 2006, 18 gennaio e 12 gennaio 2007, pervenuta in data 23 gennaio 2007), nell'anno 2006, non hanno dato diretta attuazione a direttive comunitarie.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Peraltro l'esperienza degli anni passati dimostra che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese con puntuale indicazione della necessaria copertura finanziaria. Se da tale mancata previsione si volesse far derivare, come necessaria conseguenza, l'impossibilità di introdurre nei decreti legislativi di recepimento norme, che sia pur necessarie a garantire un completo e corretto adempimento degli obblighi comunitari, comportino spese per le quali mancano le disposizioni prima indicate, sussisterebbe un reale rischio di esporre l'Erario al maggior danno ad esso derivante dall'apertura nei confronti dell'Italia di un contenzioso con la Corte di giustizia, dal quale deriverebbe la condanna del nostro Paese al pagamento di rilevantissime sanzioni pecuniarie per ogni giorno in cui venisse mantenuto l'inadempimento a tali obblighi comunitari. Al fine di evitare questo rischio, si è anzitutto previsto – al comma 4 dell'articolo 1 – che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino oneri finanziari siano corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Inoltre, è stata predisposta la norma contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), che appare sufficientemente garantista, sia di una corretta gestione del bilancio dello Stato sia della possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea. Tale norma agisce come clausola di salvaguardia del sistema. Il testo prevede, infatti, che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. *Aspetti tecnico-normativi in senso stretto*

a) Necessità dell'intervento normativo

La legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», che ha abrogato e sostituito la legge 9 marzo 1989, n. 86, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria, che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un disegno di legge annuale, con il quale viene assicurato l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 11 del 2005, è stato predisposto il disegno di legge comunitaria per l'anno 2007.

b) Analisi del quadro normativo

Il disegno di legge comunitaria 2007 contiene anzitutto, al Capo I, la delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B. Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo possa emanare disposizioni integrative e correttive.

Inoltre, come previsto al comma 6 dell'articolo 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, emanati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il comma 7 dell'articolo 1, col rinviare a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. La norma stabilisce inoltre la necessaria indicazione espressa della natura sostitutiva e cedevole dei provvedimenti statali suppletivi.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi generali della delega legislativa.

Il Capo II reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché criteri specifici di delega ed autorizzazione e disposizioni particolari.

Il Capo III, infine, reca per la prima volta la previsione di disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge n. 11 del 2005.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il disegno di legge comunitaria 2007 prevede una articolata e coerente serie di interventi, volti a rendere maggiormente coerente la normativa nazionale con quella comunitaria. Tale fine viene perseguito, nella maggior parte dei casi, modificando direttamente la normativa ovvero indicando al Governo principi e criteri direttivi per gli atti che esso dovrà in futuro emanare. Taluni articoli del disegno di legge sono finalizzati solo in via indiretta a conseguire una

maggior armonizzazione dell'ordinamento interno con quello comunitario, poiché intervengono per predisporre condizioni normative migliori per il recepimento e l'attuazione delle direttive comunitarie.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Il disegno di legge stabilisce che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'Unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei *partner* europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. A tale riguardo, è stata introdotta nella legge finanziaria 2007, una modifica della legge n. 11 del 2005, attraverso la previsione dell'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nei casi in cui lo Stato venga condannato al risarcimento dei danni per violazione del diritto comunitario per responsabilità imputabili agli enti territoriali, nelle materie di rispettiva competenza.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Non sussistono problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

E' stata verificata l'assenza di rilegificazioni.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

b) Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa negli articoli 6, 7, 9, 10, 11.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge. A tale riguardo, il comma 2 dell'articolo 5 prevede anzi il divieto di abrogazioni implicite delle disposizioni contenute nei testi unici e nei codici di settore che il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria 2007, ai sensi del comma 1.

3. Ulteriori elementi

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti le materie oggetto del provvedimento.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Nella materia oggetto del disegno di legge non risultano presentati progetti o disegni di legge analoghi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Destinatari dell'intervento

Destinatari diretti ed indiretti dell'intervento normativo in esame sono, con riferimento all'attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, tutti coloro che risulteranno coinvolti dalla disciplina della specifica materia trattata, nonché i soggetti indicati negli articoli inseriti nei Capi II e III del disegno di legge.

b) Obiettivi e risultati attesi

Con il disegno di legge si intende realizzare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario e prevenire il contenzioso.

c) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività

Non appare possibile verificare in questa fase eventuali profili problematici di copertura amministrativa, in quanto solo all'atto della predisposizione degli schemi di decreto legislativo potrà essere verificata l'eventuale richiesta di potenziamento delle strutture amministrative coinvolte.